

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n. 817

26 APR. 2005

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Azienda U.S.L. n. 7 / Lai Maria Caterina – Carta Mauro – De Fraia Daniele – Fadda Francesco – Pintus Antonio – Appello avverso sentenze n. 686- 687 – 688 – 689 – 690 / 2003 - Liquidazione competenze Avv. Luca De Angelis

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che con deliberazioni nn. 949 – 950 – 951 – 952 – 953 / 2003, l'Azienda USL n. 7 di Carbonia affidava l'incarico di interporre gravame avverso le sentenze indicate in oggetto, rese dal Tribunale di Cagliari – Sez. Lavoro, all'Avv. Luca de Angelis del foro di Cagliari;

CHE i giudizi di cui trattasi si sono conclusi con sentenza in data 29 settembre 2004, che si allega in copia e 1 dicembre 2004, di cui si acclude il dispositivo;

VISTA la nota prot. fax n. 526 del 10 marzo 2005, con la quale l'Avvocato Luca De Angelis invia preavviso di parcella relativo alla cause in oggetto;

RITENUTO di dover liquidare all'Avvocato Luca De Angelis, a titolo di saldo, i compensi dovuti per l'attività professionale svolta nelle controversie indicate in epigrafe, che, detratti gli acconti a suo tempo percepiti, ammontano ad € 16.712,14, al netto della ritenuta d'acconto di € 3.263,61;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario


DELIBERA

- di liquidare all'Avv. Luca De Angelis per i motivi esposti in narrativa, a titolo di saldo, l'importo di € 16.712,14, al netto della R.A. pari a € 3.263,61, mediante accredito sul c/c n. 40105 intrattenuto presso Deutsche Bank Agenzia A di Cagliari, Via Tuveri, ABI 03104 - CAB 04802;
- di imputare l'importo complessivo di € 19,975,76, derivante dal presente atto, sul codice 210203 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.


DIR.AMM. / 

DIR.SAN. / 

Leg. 



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simone



Segue deliberazione n. _____

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 817 del 26 APR. 2005


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 28 APR. 2005 12 MAG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



DESTINATARI

Servizio Bilancio

Ufficio Legale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Cagliari

Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Enrico Dessì	Presidente
dott. Mauro Grandesso-Silvestri	Consigliere relatore
dott. Maria Mura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 372 del ruolo generale per l'anno 2003, promossa da:

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, direttore generale dott. Emilio Salvatore Simeone, domiciliata elettivamente in Cagliari presso l'avvocato Luca De Angelis che la rappresenta per procura speciale a margine del ricorso in appello e di conforme deliberazione del direttore generale n. 960 del 6 maggio 2003,

APPELLANTE

contro

FADDA FRANCESCO, residente in Iglesias, domiciliato elettivamente in Cagliari presso gli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni che lo rappresentano per procura speciale a margine della memoria difensiva in

SENT. 164/04
R. G. 329/03
CRON. 4404
Decisa il 29.9.04
Depositata il 5.11.04

appello,

APPELLATO

All'udienza collegiale del 29 settembre 2004 la causa è stata decisa sulle seguenti

Conclusioni

Nell'interesse dell'appellante: la corte d'appello voglia assolvere l'appellante dalla domanda con vittoria di spese del giudizio.

Nell'interesse dell'appellato: la corte d'appello voglia rigettare il gravame con vittoria di spese del presente grado del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso 23 luglio 2002 Francesco Fadda espose di lavorare alle dipendenze della Azienda USL n. 7 di Carbonia, fin dal maggio 1981, inquadrato come agente tecnico, ausiliario socio - sanitario, III livello del CCNL comparto sanità pubblica.

Il ricorrente precisò di aver svolto, dal 17 dicembre 1998 in poi, ininterrottamente, le mansioni di conduttore di caldaie a vapore presso l'ospedale Santa Barbara di Iglesias provvisto di abilitazione specifica (certificato di abilitazione per la conduzione di generatori a vapore, rilasciato dall'ispettorato provinciale di Cagliari) mansioni che, svolte in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio e notte), consistevano nella accensione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, degli impianti del vapore per cucina, sala operatoria e acqua sanitaria.

Lo svolgimento di dette mansioni, soggiunse il Fadda comportavano l'inquadramento nel V livello retributivo del DPR 348/1983 e 270/1987, nonché del CCNL del settore 1994 - 1997, oggi

categoria B super in applicazione del CCNL del settore comparto sanità pubblica 1998 - 2001.

Il ricorrente, premesso che tutti i dipendenti della Azienda convenuta che svolgevano le sue stesse mansioni nei diversi distretti sanitari erano inquadrati nel V livello, chiese che venisse dichiarata l'Azienda USL n. 7 di Carbonia tenuta ad inquadrarlo nel V livello retributivo e per l'effetto condannarla al pagamento delle differenze retributive con la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese.

Istruita la causa nella contumacia della Azienda sanitaria convenuta, con produzione di documenti ed interrogatorio formale, il giudice accolse la domanda con sentenza 20 marzo 2003.

Ritenne il primo giudice che il comportamento processuale della convenuta e le sue mancate risposte al libero interrogatorio, comprovassero lo svolgimento da parte del Fadda delle mansioni dedotte che ai sensi del CCNL comportavano l'inquadramento nel livello retributivo rivendicato.

Contro tale decisione ha appellato, con ricorso 13 maggio 2003, la Azienda USL n. 7 di Carbonia.

Resiste con memoria il Fadda che chiede la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

L'appellante si duole, con un primo motivo di gravame, che il tribunale si sia pronunciato in una controversia in relazione alla quale non aveva giurisdizione.

Ed invero al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro,

osserva l'appellante, è attribuita la giurisdizione per le questioni riguardanti il periodo successivo al 30 giugno 1998 sicché nella fattispecie in esame, nella quale il fatto costitutivo del diritto deve essere ravvisato nell'assunzione del lavoratore avvenuta nel 1986 ovvero nello svolgimento delle superiori mansioni anch'esse precedenti alla data suindicata, il giudice ordinario avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

In ogni caso, prosegue l'Azienda appellante, il tribunale non avrebbe mai potuto dichiarare non solo il diritto del dipendente al superiore inquadramento in dipendenza della mansioni svolte, stante l'espressa inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. al rapporto di pubblico impiego, ma neppure il diritto al trattamento retributivo differenziale per il cui riconoscimento occorre la presenza di un posto vacante nell'organico dell'amministrazione a cui ricollegare formalmente le superiori mansioni e l'adozione, da parte dell'amministrazione, di un formale provvedimento di incarico.

Al più, conclude sul punto l'appellante, il Fadda, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, avrebbe potuto rivendicare le differenze retributive collegate allo svolgimento di diverse mansioni, ma si sarebbe trattato di crediti, nella loro quasi totalità, prescritti, eccezione che ha espressamente proposto.

Con un secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché priva di motivazione.

L'Azienda sanitaria osserva, infatti, che ha errato il tribunale nel ritenere provato lo svolgimento delle mansioni dedotte solo sulla scorta

delle mancate risposte all'interrogatorio formale giacché l'art. 232 cod. proc. civ. impone al giudice di valutare gli elementi di prova, non certamente integrati dalla contumacia, nel loro complesso; inoltre, la motivazione della sentenza non riproduce il contenuto dei capitoli articolati in sede di interrogatorio e non consente, quindi, in alcun modo il controllo della valutazione operata dal giudice.

Il gravame è fondato in parte nei limiti della motivazione che segue.

È infondata la questione di giurisdizione.

Ed invero, il Fadda, sul presupposto dell'aver svolto dal 17 dicembre 1998 mansioni riferibili ad un livello superiore a quello riconosciutogli, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al definitivo inquadramento nella qualifica più elevata nonché alle differenze retributive maturate.

Il fatto costitutivo del diritto, perciò, deve essere identificato non già nell'assunzione, come ha sostenuto l'appellante, bensì nel preteso svolgimento di mansioni superiori; circostanza di fatto che si è verificata integralmente in data successiva al 30 giugno 1998.

Quanto alla prova circa lo svolgimento di mansioni superiori si deve rilevare che le mansioni di conduttore di caldaie a vapore sono comprovate, ancor prima che dalle mancate risposte all'interrogatorio formale, innanzitutto dalla dichiarazione di servizio in data 6 settembre 2000 con la quale l'Azienda USL n. 7, in persona del responsabile dell'ufficio tecnico del presidio ospedaliero S. Barbara, geom. Carlo Sanna, ha dichiarato che il *Fadda è in servizio (...) in qualità di*

conduttore di caldaie a vapore; dal 17 dicembre 1998 a tutt'oggi.

Che poi lo svolgimento di siffatte mansioni sia riferibile al V livello retributivo – oggi categoria B super – è circostanza non solo non contestata dalla stessa Azienda sanitaria ma addirittura riconosciuta espressamente nel provvedimento 9 dicembre 2002 con il quale il capo del servizio personale della Azienda appellante, rag. Giampaolo Sanna, ha comunicato al Fadda la nomina, a seguito di deliberazione del direttore generale n. 2657 del 13 novembre 2001, nella *posizione funzionale di operatore tecnico specializzato conduttore di caldaia*; da tale documento si evince che le mansioni svolte dal Fadda – appunto quelle di conduttore di caldaie – sono riferibili al livello retributivo preteso dal lavoratore.

Non v'ha dubbio, poi, che in conseguenza dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore il lavoratore abbia diritto alle differenze retributive; l'eccezione di prescrizione di queste ultime, proposta per la prima volta in appello dall'Azienda sanitaria, è tardiva trattandosi di eccezione in senso proprio da proporre nella memoria difensiva in primo grado.

È, invece, fondato il motivo d'appello relativo al definitivo riconoscimento del diritto del Fadda ad essere inquadrato nella qualifica *superiore in dipendenza dello svolgimento delle relative mansioni.*

L'art. 52 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, infatti, prevede che al di fuori dell'ipotesi in cui il prestatore sia stato adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore alla propria, per vacanza del posto in organico ovvero per sostituire altro dipendente assente con

diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione a mansioni superiori è nulla salvo il diritto del lavoratore a percepire la differenza di trattamento economico.

Pertanto, il primo giudice non poteva attribuire al Fadda il definitivo inquadramento nel superiore livello retributivo in dipendenza delle mansioni di fatto svolte.

Conclusivamente l'appello deve essere accolto per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata, che deve essere confermata nel resto, deve essere rigettata la domanda relativa al diritto all'inquadramento nel V livello retributivo.

Il limitato accoglimento ed il limitato sia della domanda che dell'appello, legittima la compensazione per un terzo tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio mentre i restanti due terzi devono essere posti a carico dell'appellante, parte rimasta pur sempre soccombente, e liquidati come da dispositivo, devono essere distratti in favore degli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni che hanno dichiarato di averne fatto anticipazione.

Per questi motivi

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie per quanto di ragione

l'appello proposto con ricorso 13 maggio 2003 dalla Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia nei confronti di Fadda Francesco contro la sentenza 20 marzo 2003 del tribunale di Cagliari ed in riforma della sentenza impugnata, che

conferma nel resto, rigetta la domanda relativa al diritto all'inquadramento nel V livello retributivo.

Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna l'appellante al rimborso dei restanti due terzi che liquida per il primo grado in complessivi euro 733,34 di cui 400,00 per diritti e 266,67 per onorari e per il secondo grado in complessivi euro 880,00 di cui 300,00 per diritti e 500,00 per onorari, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni.

Cagliari, 29 settembre 2004.

Il Presidente

(dr. Enrico Dessi)

Il consigliere estensore

(dr. Mauro Grandesso-Silvestri)



IL CANCELLIERE CI

Donna Pili

Depositato in Cancelleria
OGGI 5.11.04

IL CANCELLIERE CI
Donna Pili

appello,

APPELLATO

(omissis)

Per questi motivi

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie per quanto di ragione


l'appello proposto con ricorso 13 maggio 2003 dalla Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia nei confronti di Carta Mauro contro la sentenza 20 marzo 2003 del tribunale di Cagliari ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'appellante al pagamento, in favore del Carta, delle differenze retributive tra il IV (ora categoria B) ed il III (ora categoria A) livello retributivo dal 1° luglio 1998 e rigetta la domanda relativa al diritto all'inquadramento nel IV livello retributivo.

Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna l'appellante al rimborso dei restanti due terzi che liquida per il primo grado in complessivi euro 733,34 di cui 400,00 per diritti e 266,67 per onorari e per il secondo grado in complessivi euro 880,00 di cui 300,00 per diritti e 500,00 per onorari, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni.

Cagliari, 1° dicembre 2004.

Il Presidente

(dr. Mauro Grandesso-Silvestri)



memoria difensiva in appello,

APPELLATO

(omissis)

Per questi motivi

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie per quanto di ragione


l'appello proposto con ricorso 13 maggio 2003 dalla Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia nei confronti di Carta Mauro contro la sentenza 20 marzo 2003 del tribunale di Cagliari ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'appellante al pagamento, in favore del Pintus, delle differenze retributive tra il IV (ora categoria B) ed il III (ora categoria A) livello retributivo dal 1° luglio 1998 e rigetta la domanda relativa al diritto all'inquadramento nel IV livello retributivo.

Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna l'appellante al rimborso dei restanti due terzi che liquida per il primo grado in complessivi euro 733,34 di cui 400,00 per diritti e 266,67 per onorari e per il secondo grado in complessivi euro 880,00 di cui 300,00 per diritti e 500,00 per onorari, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni.

Cagliari, 1° dicembre 2004.

Il Presidente

(dr. Mauro Grandesso-Silvestri)



memoria difensiva in appello.

APPELLATA

(omissis)

Per questi motivi

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie per quanto di ragione

l'appello proposto con ricorso 13 maggio 2003 dalla Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia nei confronti di Lai Maria Caterina contro la sentenza 20 marzo 2003 del tribunale di Cagliari ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'appellante al pagamento, in favore della Lai, delle differenze retributive tra il IV (ora categoria B) ed il III (ora categoria A) livello retributivo dal 1° luglio 1998 e rigetta la domanda relativa al diritto all'inquadramento nel IV livello retributivo.

Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna l'appellante al rimborso dei restanti due terzi che liquida per il primo grado in complessivi euro 733,34 di cui 400,00 per diritti e 266,67 per onorari e per il secondo grado in complessivi euro 880,00 di cui 300,00 per diritti e 500,00 per onorari, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Melis e Gianfranco Carboni.

Cagliari, 1° dicembre 2004.

Il Presidente

(dr. Mauro Grandesso-Silvestri)



Documento composto di
n° 11 pagine

Il Direttore del Servizio

Il Direttore Generale

ALLEGATO N. 11 OPERAZIONE

26 APR 2005

N. _____

DIRETTORE AL SERVIZIO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

